

MAG-AUTOBLOK TECNOMAGNETE S.p.A.  
CAPITALE SOCIALE EUR 5.000.000 i.v.  
R.E.A. N. TO-1287045  
C.F./P.IVA/REG.IMPRESA 12397720017  
SDI 7HE8RN5  
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE  
E COORDINAMENTO DI AUTOBLOK S.P.A.  
SOCIETÀ CON UNICO SOCIO.

## Condizioni generali di vendita di Mag-Autoblok Tecnomagnete S.p.a.

### ART. 1 CONTRATTO

**1.1. (Applicabilità delle condizioni generali. Legge regolatrice)** – Le presenti condizioni generali di vendita sono consultabili sul sito internet aziendale e si applicano, secondo il caso, sia ai contratti tra parti che abbiano sede in Italia sia ai contratti tra parti che abbiano sede in stati diversi. Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana ed, in particolare, i contratti tra parti aventi la loro sede in stati diversi sono disciplinati dalla Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci, dell'11 aprile 1980.

**1.2. (Formazione del contratto)** - L'accettazione, da parte dell'acquirente, dell'offerta o della conferma d'ordine del venditore comporta l'applicazione al contratto delle presenti condizioni generali. Esse potranno essere derogate solo per iscritto dalle parti, ed anche in tal caso le presenti condizioni generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate. Eventuali condizioni generali dell'acquirente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal venditore.

**1.3. (Oneri dell'acquirente in vista del contratto)** - Qualora, con il contratto, le parti intendano demandare al venditore l'attività di installazione e collaudo presso la sede dell'acquirente o in eventuale diverso luogo di destinazione della merce, è onere dell'acquirente indicare al venditore, prima dell'accettazione dell'offerta, ogni disposizione di legge o di regolamento e/o ogni provvedimento amministrativo applicabile a dette attività nel luogo previsto per la loro esecuzione.

**1.4. (Modifiche all'ordine/contratto)** - Eventuali modifiche all'ordine/contratto, proposte dall'acquirente, comporteranno una modifica dello stesso, solo se accettate per iscritto dal venditore.

### ART. 2 DISEGNI, DOCUMENTI DESCRITTIVI ED ORDINI

**2.1. (Dati non impegnativi)** - I pesi, le dimensioni, le portate, i prezzi e gli altri dati presenti nei cataloghi, prospetti, circolari, illustrazioni e listini dei prezzi hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui essi siano espressamente previsti nel contratto.

**2.2. (Disegni, documenti, informazioni tecniche del venditore)** - Qualsiasi disegno, documento o informazione tecnica, relativi ai prodotti, rimessi all'acquirente prima o dopo la stipulazione del contratto/ordine, rimangono di

**MAG-AUTOBLOK TECNOMAGNETE S.p.A.**  
CAPITALE SOCIALE EUR 5.000.000 i.v.  
R.E.A. N. TO-1287045  
C.F./P.IVA/REG.IMPRESA 12397720017  
SDI 7HE8RN5  
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE  
E COORDINAMENTO DI AUTOBLOK S.P.A.  
SOCIETÀ CON UNICO SOCIO.

esclusiva titolarità del venditore. Tali disegni, documenti, informazioni tecniche non possono essere copiati, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso scritto del venditore. Quando l'acquirente richiede la fornitura di un prodotto con variazioni di tipo ed entità rispetto al prodotto standard inserito a catalogo (o, comunque, richiede la fornitura di un prodotto personalizzato), egli dovrà comunicare per iscritto al venditore i documenti tecnici, i dati ed ogni altra istruzione, essendo inteso che il venditore sarà tenuto a consegnare una macchina conforme a tali variazioni, solo se esse sono state confermate per iscritto dal venditore stesso.

**2.3 (Ordini):** Mag-Autoblok Tecnomagnete S.p.a. si riserva il diritto di non accettare ordini, qualora le relative condizioni tecniche e/o commerciali differiscano da quelle in offerta e qualora l'offerta redatta contempli un errore di valutazione o di redazione. L'ordine viene contrattualmente accettato solo con l'invio della conferma d'ordine, contenente tutte le condizioni commerciali. Annullamenti d'ordine emessi, ricevuti dopo 1 settimana dalla data ufficiale della conferma d'ordine, verranno soggetti a penali di cancellazione in funzione dei costi tecnici e produttivi sostenuti relativi allo stato di avanzamento del progetto.

### **ART. 3 PREZZI, CONDIZIONI DI PAGAMENTO E CONSEGNA**

**3.1. (Prezzi)** - I prezzi, qualora non diversamente specificato, si intendono sempre Ex Works Lainate (MI).

Mag-Autoblok Tecnomagnete S.p.a. applica, a propria discrezione e tenendo conto delle condizioni interne di produttività e organizzazione del lavoro, variazioni ai prezzi delle attrezzature sulla base dell'andamento delle principali voci di costo così come risulta dalle rilevazioni ufficiali.

Nelle offerte Mag-Autoblok Tecnomagnete S.p.a. indica i termini entro i quali le condizioni proposte sono da considerarsi valide e, comunque, non oltre 4 settimane dalla data di emissione dell'offerta.

**3.2 (Imballo e spedizioni)** – Per i prodotti standard a listino, i costi di imballaggio sono inclusi.

Richieste di imballi speciali in casse di legno non sono comprese nel prezzo e vengono quotate a parte. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente.

**3.3. (Resa della merce)** - Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Ex Works Lainate (MI).

Se, in base al contratto/ordine, il trasporto debba essere curato dall'acquirente, questi farà in modo che il corriere da lui incaricato per il trasporto metta a disposizione e consegna al venditore, su richiesta del medesimo, tutta la documentazione che dovesse risultare necessaria per quest'ultimo a fini doganali o fiscali.

**MAG-AUTOBLOK TECNOMAGNETE S.p.A.**  
CAPITALE SOCIALE EUR 5.000.000 i.v.  
R.E.A. N. TO-1287045  
C.F./P.IVA/REG.IMPRESA 12397720017  
SDI 7HE8RN5  
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE  
E COORDINAMENTO DI AUTOBLOK S.P.A.  
SOCIETÀ CON UNICO SOCIO.

**3.4. (Proroghe del termine di consegna)** - La data di consegna viene specificata nella conferma d'ordine/contratto.

La data di consegna sarà automaticamente prorogata di un termine pari o superiore al ritardo dell'acquirente nell'adempimento degli obblighi di seguito previsti: a) pagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta dall'acquirente a titolo di acconto; e b) apertura da parte dell'acquirente del credito documentario eventualmente convenuto, conformemente al contratto. Parimenti, quando l'acquirente od altro soggetto da esso designato debba comunicare disposizioni di lavorazione, dati tecnici o altre istruzioni per l'approntamento delle attrezzature, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato di un periodo pari al ritardo nell'effettuazione della comunicazione. In caso di modifiche, convenute tra le parti successivamente alla data di conclusione del contratto, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato del periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche. Ritardi di consegne non potranno mai provocare l'annullamento dell'ordine o la richiesta di danni di qualsivoglia natura.

**3.5 (Termini e condizioni di pagamento)** - Il pagamento deve obbligatoriamente essere effettuato nei termini e modi concordati e riportati in fattura. In caso di ritardi di pagamento sarà emessa nota di debito per interessi di mora ex Dlgs 231/2002 decorrenti dal giorno successivo a quello indicato quale scadenza del termine per il pagamento, fatto salvo ogni eventuale maggior danno. In presenza di ritardi di pagamento, Mag-Autoblok Tecnomagnete S.p.a. potrà procedere alla sospensione immediata di ogni successiva spedizione e di ogni forma di supporto di assistenza, fino alla definizione dei sospesi e si riserva la facoltà di richiedere per ogni successiva fornitura il pagamento anticipato.

**Art. 3.6 (Riserva di proprietà)** – Qualora la vendita non preveda il pagamento del prezzo al momento della consegna, la stessa si intende convenuta e conclusa con la riserva di proprietà a favore del venditore e l'attrezzatura resta pertanto di proprietà di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1523 ss. c.c., fino al completo pagamento del prezzo e delle spese accessorie. A seguito dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., nell'ipotesi in cui il residuo importo dovuto superi l'ottava parte del prezzo, è fatta salva facoltà per il venditore risolvere il contratto e chiedere la riconsegna dell'attrezzatura, trattenendo a titolo di indennità gli importi incassati sino a tal momento fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

**MAG-AUTOBLOK TECNOMAGNETE S.p.A.**  
CAPITALE SOCIALE EUR 5.000.000 i.v.  
R.E.A. N. TO-1287045  
C.F./P.IVA/REG.IMPRESA 12397720017  
SDI 7HE8RN5  
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE  
E COORDINAMENTO DI AUTOBLOK S.P.A.  
SOCIETÀ CON UNICO SOCIO.

#### **ART. 4 INSTALLAZIONE E COLLAUDO**

**4.1 (Installazione e collaudo presso l'acquirente)** - Quando ciò sia stato espressamente convenuto per iscritto tra le parti, il venditore procederà all'installazione e conseguente collaudo dell'attrezzatura presso l'acquirente.

Il collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo in caso di non specifica contestazione per iscritto, nel verbale di collaudo, degli eventuali difetti di conformità della macchina o dei difetti di esecuzione del montaggio o dell'installazione, durante o immediatamente dopo la conclusione del collaudo.

**4.2 (Obblighi dell'acquirente durante le operazioni di installazione e collaudo)** L'acquirente si obbliga a facilitare in ogni modo il lavoro del personale del venditore e a far sì che questo lavoro possa iniziare immediatamente dopo il suo arrivo in loco e possa proseguire senza interruzione fino al termine.

L'acquirente garantisce l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in materia di sicurezza sul lavoro, inclusa ogni disposizione applicabile nel luogo dove debbano svolgersi le attività del personale del venditore.

E' altresì onere dell'acquirente: (a) compiere tutte le attività prescritte dalla normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro ed informare per iscritto il venditore dei relativi esiti, anche in materia di individuazione dei rischi connessi ad eventuali interferenze tra lavorazioni, delle misure da attuarsi per eliminare o ridurre al minimo detti eventuali rischi nonché degli eventuali costi necessari a tal fine, con la relativa stima, nonché (b) mettere a disposizione del venditore ogni informazione o documento prescritti dalla normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro.

Resta inteso che, in caso di eventuali mancanze dell'acquirente rispetto a quanto sopra previsto, il venditore non sarà in alcun modo responsabile per l'inosservanza di leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi applicabili. L'acquirente sarà tenuto a mantenere indenne il venditore da ogni danno che il venditore medesimo, o il suo personale, dovessero subire, anche a fronte di pretese di terzi, a causa di dette mancanze.

#### **ART. 5 GARANZIA E RECLAMI**

**Art. 5.1 (Garanzia)** - Nei termini previsti dal presente articolo, il venditore s'impegna a consegnare attrezzature conformi a quanto pattuito ed esenti da vizi tali da renderle non idonee all'uso al quale servono abitualmente. Salvo quanto diversamente previsto dalla conferma d'ordine e/o dal contratto, la garanzia sui prodotti Mag-Autoblok Tecnomagnete S.p.a. è di 24 mesi dalla data della fattura. La garanzia e' da intendersi con resa Ex Works

**MAG-AUTOBLOK TECNOMAGNETE S.p.A.**  
CAPITALE SOCIALE EUR 5.000.000 i.v.  
R.E.A. N. TO-1287045  
C.F./P.IVA/REG.IMPRESA 12397720017  
SDI 7HE8RN5  
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE  
E COORDINAMENTO DI AUTOBLOK S.P.A.  
SOCIETÀ CON UNICO SOCIO.

Lainate (MI) e viene applicata solamente in caso di riconosciuti difetti di materiali, lavorazione e montaggio con esclusione delle parti soggette ad usura. La garanzia non viene applicata in caso di urti e incidenti, di errato utilizzo e del non rispetto delle prescrizioni riportate sui manuali di uso e manutenzione. Ai fini della determinazione dell'applicabilità della garanzia Mag-Autoblok Tecnomagnete S.p.a. si riserva la facoltà di richiedere il rientro dell'attrezzatura presso la sede di Lainate (MI) con resa CPT.

Le condizioni di garanzia sono riferite unicamente all'eventuale ripristino di funzionalità dei prodotti, attraverso la riparazione o, a discrezione della Mag-Autoblok Tecnomagnete S.p.a., la sostituzione e non coprono in nessun caso:

- addebiti per interventi tecnici presso i clienti (spese di viaggio e di trasferta)
- addebiti per fermi macchina o mancata produzione
- addebiti per danneggiamenti a cose o persone

**Art. 5.2 (Reclami)** - Eventuali reclami e contestazioni da parte dell'acquirente sull'attrezzatura acquistata dovranno essere comunicati a mezzo posta elettronica certificate alla società o tramite segnalazione al servizio post-vendita di Mag-Autoblok Tecnomagnete S.p.a.

**Art. 5.3 (Resi)** - Non e' previsto il reso della merce per errata ordinazione o per qualsiasi altra motivazione.

## **ART. 6 FORO COMPETENTE**

**Art. 6.1 (Foro competente)** - Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione dell'ordine/contratto sarà attribuita in via esclusiva alla competenza del Foro di Milano.